

Al Presidente della Provincia di Reggio Emilia

p.c. al Segretario della Provincia di Reggio Emilia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

OGGETTO: *realizzazione di un impianto per la produzione di biogas da 300 KW e di un impianto per la produzione di biometano da 1 MW, con annesse nuove strutture per allevamento di 1.600 capi di suini, sito in Comune di Guastalla ai confini col Comune di Novellara in Via Fienilnuovo n.4*

Premesso che:

- siamo venuti a conoscenza della Autorizzazione Unica Ambientale AUA Det.Amb. 2024-3061 del 29/05/2024 alla ditta Ronchetti S.S. di Viadana per la realizzazione *ex novo* di un allevamento intensivo suinicolo da 1.600 capi di suini con vasche per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, con annesso impianto di biogas 300KWe/784 KWt alimentato con liquami zootecnici, propri e di terzi, e biomasse agricole. Con una variante si è successivamente richiesta autorizzazione anche per un secondo impianto annesso al primo per la produzione di biometano da 1 MW.

Considerato che:

- tali impianti sorgerebbero all'interno delle **Valli di Novellara**, luogo tutelato e protetto, peraltro in un'area ad alto rischio idraulico e non adeguatamente servita da assi viari idonei e adeguati al transito dei mezzi pesanti in entrata e in uscita;

Tutto quanto premesso e considerato,

si interroga il Presidente della Provincia di Reggio Emilia a risposta orale:

In riferimento alle emissioni:

Per il punto **E1** (MOTORE/COGENERATORE A BIOGAS DA 300 KWe/784 KWt) si afferma che: «Non sono fissati i limiti in quanto trattasi di emissione

scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06». Visto che tali emissioni non vengono mai rilevate, nemmeno in autocontrollo, come è possibile giudicarle "scarsamente rilevanti"?

Nel documento Arpae "La qualità dell'aria in Emilia Romagna", edizione 2023, si dichiara «Le condizioni di inquinamento diffuso sono causate dalla elevata densità abitativa, dalla forte industrializzazione, **dall'agricoltura e dagli allevamenti intensivi**, dal sistema dei trasporti e **dalla produzione dell'energia**» Ancora: dalle recenti osservazioni si evince come «Le pratiche agricole e gli allevamenti [...] siano responsabili di circa il **30% della massa di PM10** e di circa il 50% della componente secondaria». Per quale motivo le emissioni da allevamenti e da impianti di produzione di energia (tra cui biogas e biometano) vengono qui definiti "scarsamente rilevanti"?

In riferimento ai trasporti su mezzi pesanti

Dal documento si evince che l'azienda prevede di non riuscire a soddisfare autonomamente le necessità dell'impianto biogas + impianto biometano: sono stati conteggiati all'interno delle emissioni inquinanti i mezzi pesanti utilizzati per il trasporto degli insilati e delle deiezioni animali? Esiste un piano del traffico generato dal fabbisogno esterno di questo impianto? Quanti mezzi pesanti entreranno e usciranno da quest'area ogni anno?

In riferimento al digestato

Quali precauzioni sono state richieste nell'autorizzazione in questione per prevenire quello che lo stesso Istituto Superiore di Sanità individua nella movimentazione e nello spandimento di digestato come possibile pericolo per la salute pubblica: «La produzione di biogas costituisce un'importante risorsa economica per le aziende agricole, che devono però garantire la sicurezza d'uso dei digestati. Desto una significativa preoccupazione la capacità di alcune specie microbiche, in particolare il *Clostridium*, di sopravvivere in condizioni di anaerobiosi e alle temperature utilizzate nel processo di digestione» (fonte ISS IL BIOGAS: SPUNTI PER UNA SERENA RIFLESSIONE).

Si è valutata con attenzione l'incidenza dello spandimento del digestato sulle falde acquifere locali? ARPAE è a conoscenza del fatto che in via Confine 3, a meno di 800 metri dal sito prescelto per la realizzazione dell'allevamento e degli impianti in oggetto, sono presenti sei famiglie che utilizzano esclusivamente acqua da pozzi privati per tutti gli usi domestici, non essendo l'immobile allacciato all'acquedotto?

In riferimento al rischio idraulico dell'area in questione

All'art.13 del Regolamento Regionale n.3 del 15 dicembre 2017 si fa esplicito riferimento al fatto che «È vietata la localizzazione di nuovi contenitori di stoccaggio dei liquami e del digestato non palabile nelle zone ad alto rischio di

esondazione, così come individuate dalle Autorità competenti sulla base della normativa vigente».

Come è possibile procedere all'autorizzazione in questione dal momento che il sito prescelto, così come tutta l'area delle Valli di Novellara, rientrano pienamente in **rischio allagamenti elevato e frequente** (vedi: tavola 1 dello schema della pericolosità geo-ambientale della Regione Emilia-Romagna, ed.2002; **Quadro Conoscitivo approvato dal Consiglio Provinciale atto n.48 del 29 maggio 2014**)? Abbiamo personalmente verificato, a dimostrazione ci sono tante fotografie e video, nei giorni dell'alluvione di ottobre 2024 che il sito posto in via Fienilnuovo 4 era allagato da circa mezzo metro d'acqua.

In merito alle Valli di Novellara

Si premette che dalla cartina della zona Rete Natura 2000 IT4030015 il sito prescelto è all'esterno di tale zona, ma insiste "sul confine di tale zona". E' però innegabile che la zona di stoccaggio "Barchessina" è assolutamente all'interno, così come all'interno sarebbero i viaggi A/R dei mezzi pesanti che dovrebbero trasportare e conferire i materiali digestibili. E' importante parlare anche del "confine" poiché all'interno della Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n.51 si fa esplicito riferimento "alle aree incluse nella Rete Natura 2000" ma anche "alle aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità ossia fasce di rispetto **o aree contigue delle aree naturali protette**".

Pertanto si chiede se e come sia possibile autorizzare la realizzazione ex novo di capannoni per l'allevamento di 1.600 suini oltre ai due impianti di produzione di biogas e biometano proprio all'interno delle Valli di Novellara, luogo tutelato in virtù di un "**Notevole interesse Storico e Paesaggistico**" (D.M. 01/08/1985, id.44) facente parte della **Rete Natura 2000** (IT4030015-ZSC-ZPS), luogo individuato come **ZRC** (zona di ripopolamento e cattura, ampliata con la Delibera n. 278 del 28/02/2023) per favorire la riproduzione naturale di specie selvatiche autoctone, la sosta e riproduzione delle specie migratorie ed per supportare il ripopolamento nei territori contigui?

In particolare nella **Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n.51** si dichiara «che le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e **siti non idonei** alla installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, tra le quali quelle di seguito elencate:

- zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;

- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
- le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
- le aree incluse nella **Rete Natura 2000** designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le Important Bird Areas (I.B.A.);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la **conservazione della biodiversità** (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; **aree di connessione e continuità ecologico-funzionale** tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), **specie rare, endemiche, vulnerabili**, a rischio di estinzione;
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o **rischio idrogeologico** perimetrale nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98»

Si chiede: se tutto ciò non sia in evidente contrasto con l'autorizzazione a tali impianti; se corrisponde al vero che le deiezioni dei 1600 suini siano insufficienti al funzionamento di questi due impianti; quante tonnellate siano necessarie per far funzionare a pieno regime questi due impianti; se si è valutato l'impatto del traffico dei mezzi pesanti sul territorio di Novellara.

La Capogruppo Cristina Fantinati

Reggio Emilia 16/01/2025

